

CORRISPETTIVI TELEMATICI

A cura di Luca Bilancini

IL CALENDARIO

Commercianti al minuto e assimilati sotto i 400.000 euro: obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi dal **1.1.2020**.

Moratoria sanzioni per il primo semestre 2020: le sanzioni per l'omesso invio dei corrispettivi non si applicano, se i dati vengono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Lotteria scontrini: in partenza dal **1.7.2020**.

Corrispettivi telematici e tessera sanitaria: dal **1.7.2020** i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, adempieranno all'obbligo dell'invio dei corrispettivi alle Entrate, "mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria".

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica: sostituiscono certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Documento commerciale (DM 7.12.2016):

- ✓ si rilascia al cliente e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta;
- ✓ viene emesso mediante strumenti tecnologici (art. 2 co. 3 DLgs. 127/2015) che garantiscano inalterabilità e sicurezza dei dati;
- ✓ è emesso su idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo;

(continua)

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA

(segue)

Documento commerciale (DM 7.12.2016):

- ✓ previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica garantendone autenticità e integrità;
- ✓ con indicazione del codice fiscale consente di operare deduzioni e detrazioni oneri rilevanti a fini IRPEF;
- ✓ in caso di richiesta della fattura differita, deve riportare il numero di partita IVA del cessionario/committente.

Obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente: art. 2 co. 5 DLgs. 127/2015.

12 GIORNI PER TRASMETTERE

Art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi, nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Effetti: la memorizzazione giornaliera affievolisce i benefici del maggior termine riconosciuto per l'invio telematico.

SANZIONI

Art. 2 co. 6 DLgs. 127/2015. Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6 co. 3 e 12 co. 2 del DLgs. 471/97.

Art. 6 co. 3 DLgs. 471/97: sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.

Art. 12 co. 2 DLgs. 471/97: qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 3 giorni ad un mese. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 mese a 6 mesi.

MORATORIA

Provvedimento A.E. 4.7.2019.

Moratoria: nel primo semestre le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione IVA.

Servizi on line: messi a disposizione da A.E. all'interno dell'area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*" per consentire ai soggetti che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico di assolvere all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi.

Intermediario abilitato: può effettuare la trasmissione telematica.

Risposta Assosoftware 4.9.2019:

- ✓ la trasmissione dei corrispettivi giornalieri, nella fase transitoria, può essere effettuata attraverso l'utilizzo del tracciato XML previsto per l'esterometro;
- ✓ i dati da trasmettere sono quelli che vengono registrati in contabilità ai fini IVA e che concorrono alla liquidazione del periodo.

MORATORIA PER TRASMISSIONE

Assonime 24/2019:

- ✓ il periodo di moratoria dalle sanzioni riguarda solo la fase di trasmissione, non quella di memorizzazione dei corrispettivi;
- ✓ sono compresi nella moratoria:
 - i soggetti che non hanno ancora installato i nuovi registratori telematici;
 - i soggetti che, pur avendoli installati, non riescono a trasmettere telematicamente i dati nei termini ordinariamente previsti.

MORATORIA PER TRASMISSIONE

Risoluzione Agenzia delle Entrate 10.2.2020 n. 6

“Si precisa che, laddove l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127, la violazione, alla luce di quanto già indicato nella circolare n. 15/E del 2019 e di quanto disposto dall’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 in tema di errori del contribuente, può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l’esecuzione dell’adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2019”.

MORATORIA PER TRASMISSIONE

Risoluzione Agenzia delle Entrate 10.2.2020 n. 6

“In definitiva, si ritiene che le sanzioni indicate nell’articolo 2, comma 6, del d.lgs. n. 127 del 2015 vadano applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020 ovvero omessa dopo tale data”.

STRUMENTI A REGIME

Guida Agenzia Entrate + Assonime 24/2019.

1. Registratore telematico (RT):

- ✓ registratore di cassa che si può collegare ad internet, ed effettua direttamente e in sicurezza, senza alcun intervento dell'operatore, la trasmissione dei dati all'Agenzia;
- ✓ RT fisso o portatile;
- ✓ è possibile anche utilizzare RT senza connessione internet per memorizzare i corrispettivi e generare i documenti commerciali;
- ✓ la connessione internet è necessaria almeno al momento di chiusura della cassa quando RT provvederà autonomamente a collegarsi con il server dell'Agenzia delle Entrate e trasmetterà i dati;
- ✓ per i periodi di chiusura, l'esercente in possesso di un RT non dovrà effettuare alcuna registrazione specifica; RT comunicherà le giornate di chiusura in occasione del primo invio successivo.

STRUMENTI A REGIME

- 2. Procedura web “documento commerciale on line”, predisposta da A.E.:**
- ✓ all'interno dell'area riservata del portale *Fatture e Corrispettivi*;
 - ✓ i soggetti possono predisporre *online* un documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata;
 - ✓ il documento commerciale viene generato in formato *pdf* ed è provvisto di un numero identificativo univoco;
 - ✓ esso può essere stampato e consegnato al cliente su carta, oppure inviato via e-mail o con altra modalità;
 - ✓ la procedura web di cui si tratta, a differenza di quanto accade per RT, per funzionare necessita della connessione internet anche nel momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale.

LA SCELTA

Registratore telematico (RT):

- ✓ è indicato in casi di frequenza elevata di operazioni;
- ✓ è opportuno che si dotino dei nuovi registratori telematici i soggetti che già erano dotati di registratori di cassa.

Procedura web “documento commerciale on line”, predisposta da A.E.:

- ✓ i soggetti che, per le caratteristiche dell'attività svolta, compilavano ricevute a mano (idraulici, falegnami, ...) potrebbero avvalersi della procedura *web*;
- ✓ essa però per funzionare necessita della connessione ad internet.

RT + procedura web: possibile e A.E. somma i dati.

TICKETS RESTAURANT

Risposta interpello 394 del 2019:

- ✓ anche gli importi dei tickets restaurant sono compresi nell'importo complessivo dei corrispettivi trasmessi all'Agenzia delle entrate, nonostante gli stessi debbano poi essere fatturati alla società emittente;
- ✓ è solo con il pagamento del controvalore dei tickets da parte della società emittente, ovvero con l'emissione della fattura se antecedente il pagamento, che si realizza, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 633 l'esigibilità dell'IVA e, ai fini delle imposte sul reddito, la rilevanza del ricavo;
- ✓ tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente.

Effetti:

- ✓ tickets memorizzati e trasmessi, ma non rilevanti per IVA;
- ✓ memorizzazione + trasmissione + fattura.

CORRISPETTIVO NON RISCOSSO

Risposta interpello 419 del 2019:

- ✓ **CM 60/1983:** *qualora il cedente intenda avvalersi della possibilità di annotare l'operazione in relazione al momento del pagamento, lo scontrino dovrà contenere anche in codice, l'annotazione corrispettivo non pagato. Analogo criterio va seguito anche per somministrazioni di alimenti e bevande all'atto della ultimazione della prestazione senza pagamento del corrispettivo, significando tuttavia che all'atto del pagamento dovrà essere rilasciato il relativo scontrino fiscale.*
- ✓ **Art. 3 DPR 696/96:** *il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio nell'ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura ma tali strumenti possono essere utilizzati come documenti idonei per la fattura differita.*
- ✓ **Layout del documento commerciale:** prevede anche il *non riscosso*, ossia l'indicazione di quella parte di corrispettivo che non viene versato e che confluisce nelle informazioni da trasmettere telematicamente.

Effetti:

- ✓ il documento commerciale prevede il non riscosso;
- ✓ se c'è fattura non c'è corrispettivo da documentare.

ULTIMI CHIARIMENTI

CHIARIMENTI VIDEOCONFERENZA CNDCEC 11.2.2020:

- ✓ **Momento di rilascio documento commerciale:** il documento commerciale viene automaticamente generato all'atto della sua memorizzazione; questa deve essere effettuata:
 - al momento del pagamento del corrispettivo o
 - all'atto della consegna del bene o della **ultimazione della prestazione** qualora tali eventi si verifichino antecedentemente al pagamento.L'esigibilità dell'IVA sarà determinata in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 6 del DPR 633/72.
- ✓ **Caso di guasto:** il provvedimento Agenzia delle Entrate 28.10.2016, al punto 5, prevede che in caso di guasto del RT sia necessario richiedere tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, sino al ripristino o alla sostituzione dello stesso, si provveda alla "annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica". Durante il "periodo di guasto" l'esercente non è tenuto al rilascio al cliente di documentazione cartacea.

AGGIORNAMENTO SPECIFICHE E TRACCIATO

Novità specifiche tecniche

- ✓ Precisato il termine ordinario di trasmissione di 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.
- ✓ Possibilità di trasmettere i dati in un orario casuale all'interno di quello di funzionamento del dispositivo, ma non nella fascia oraria 03.00 - 05.00.

AGGIORNAMENTO SPECIFICHE E TRACCIATO

Novità tracciato

Modifica del tracciato:

- ✓ per tenere conto dell'emissione di documenti commerciali a fronte di corrispettivi non riscossi e dei corrispettivi pagati mediante ticket restaurant;
- ✓ per consentire l'imputazione dei dati dei corrispettivi all'attività per la quale si sta effettuando l'operazione;
- ✓ per consentire di meglio gestire ulteriori problematiche.

AGGIORNAMENTO SPECIFICHE E TRACCIATO

Novità tracciato

Il provv. 20.12.2019 n. 1432217 ha stabilito che il nuovo tracciato sia utilizzabile:

- ✓ in via facoltativa e in alternativa alla versione precedente, dall'1.3.2020;
- ✓ in via obbligatoria, dall'1.7.2020.

ESONERI

Normativa di riferimento: DM 24.12.2019 che modifica DM 10.5.2019.

Esoneri. In fase di “prima applicazione” l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi non si applica:

- ✓ alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi;
- ✓ alle prestazioni di trasporto pubblico di persone, veicoli e bagagli al seguito;
- ✓ alle prestazioni di gestione del servizio di lampade votive;
- ✓ alle operazioni “collegate e connesse” alle precedenti o effettuate “in via marginale” rispetto alle altre operazioni già esonerate o soggette a fatturazione.

CREDITO DI IMPOSTA

Normativa di riferimento: art. 2 co. 6-*quinquies* DLgs. 127/2015 e Provvedimento Agenzia Entrate 28.2.2019 n. 49842.

Anni interessati: 2019 e 2020.

Ambito oggettivo: acquisto o adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione.

Contributo: pari al 50% della spesa, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto, e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.

Forma del contributo: credito d'imposta da utilizzare in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto.

Pagamento: con modalità tracciabile.

Caso operativo: l'acquisto delle stampanti per l'invio telematico costituisce spesa di *adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri*.

PAGAMENTI ELETTRONICI

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate. Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020.

A tal fine occorre non aver conseguito ricavi e compensi, nell'anno di imposta precedente, per un importo superiore a 400.000,00 euro.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Slittamento: tutto è rimandato a luglio 2020.

Sanzioni: non sono previste sanzioni specifiche per i commercianti che non dovessero consentire la partecipazione alla lotteria da parte dei clienti. L'acquirente può segnalare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata del "portale Lotteria", se l'esercente, al momento dell'acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice identificativo ("**codice lotteria**").

CHI PARTECIPA

Possono partecipare i maggiorenni residenti in Italia a patto che:

- ✓ l'acquisto sia effettuato per **finalità "private"** ovvero al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;
- ✓ l'acquisto sia effettuato presso esercenti che **trasmettono in via telematica** i dati dei corrispettivi;
- ✓ l'acquirente comunichi all'esercente il **"codice lotteria"**;
- ✓ l'esercente trasmetta in via telematica i dati dell'operazione, compreso il codice identificativo, all'Agenzia delle Entrate.

La partecipazione è possibile anche qualora sia rilasciata fattura.

I PREMI

I premi della lotteria:

- ✓ non partecipazione alla formazione del reddito del percipiente;
- ✓ non subiscono alcun prelievo erariale.

È prevista l'istituzione di premi speciali da attribuire agli acquirenti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentono il pagamento elettronico.

Saranno previsti anche premi a favore degli esercenti che certificano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi mediante la memorizzazione e la trasmissione dei dati dall'Agenzia delle Entrate.